

ESENTE

SENT. N. 9/69/14
R. G. N. 63657/12
REP. N.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

I L G I U D I C E D I P A C E D I R O M A

In persona dell'Avvocato della Seconda Sezione ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al NRG 63657 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2012 vertente

T R A

con l'Avv Dalila Loiacono del Foro di Roma

P A R T E A T T R I C E

E

- R O M A C A P I T A L E (già C O M U N E D I R O M A) in persona del Sindaco p.t.

P A R T E C O N V E N U T A

E

- E Q U I T A L I A S U D S P A (già E . G E R I T S P A) n.q. di Agente per la Riscossione

P A R T E C O N V E N U T A

O G G E T T O : O P P O S I Z I O N E E X A R T . 6 1 5 C P C . - E S T R A T T I D I R U O L O
P E R C A R T E L L A D I P A G A M E N T O N . 0 9 7 2 0 0 9 0 0 4 1 0 9 7 1 9 1 0 0 0
P E R C A R T E L L A D I P A G A M E N T O N . 0 9 7 2 0 0 9 0 0 1 9 7 9 0 7 9 0 0 0 0
P E R C A R T E L L A D I P A G A M E N T O N . 0 9 7 2 0 0 7 0 1 5 9 1 5 6 2 8 1 0 0 0

S V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O

Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice conveniva in giudizio le due parti convenute per sentir accogliere le conclusioni espresse in esso.

Deduceva infatti che a seguito di ispezione presso gli sportelli di Equitalia , si avvedeva dell'esistenza delle cartelle iscritte a ruolo indicate in oggetto ; tali titoli non erano mai stati regolarmente notificati alla parte attrice né tantomeno i verbali sottesi ad esse .

Ne eccepiva quindi la nullità per omessa notifica proprio di detti titoli e per mancata allegazione delle relate ; inoltre per palese prescrizione , per decadenza degli Enti impositori e per decorrenza dei termini di legge.

Osservava poi la mancanza dei titoli esecutivi e la violazione dell'art.27 L.689/81.

Tali provvedimenti non avevano tutti i requisiti di legge necessari per la loro validità e pertanto poiché il Concessionario aveva minacciato di iniziare le procedure esecutive, la parte attrice aveva dovuto tutelarsi in questa sede

Chiedeva infine previa sospensione l'annullamento dei provvedimenti con condanna alle spese di lite

Si costituivano in giudizio sia l'Ente impositore e sia il Concessionario; lo stesso Ente poi non compariva in aula ma contestava le deduzioni di parte istante, eccepiva la sua carenza di legittimazione e chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese

Il Concessionario invece compariva in aula, contestava le eccezioni avverse, forniva documentazione di notifica, deduceva la sua carenza e chiedeva comunque il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Nel corso del procedimento non mutavano le circostanze pregresse e non si depositavano altre copie di atti e documenti che supportassero la richiesta economica.

Successivamente i legali comparsi chiedevano che il Giudice inviasse la causa per la decisione.

Assunta in atti la documentazione prodotta, il Giudice di Pace tratteneva la causa in pronuncia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve in primo luogo osservare la proponibilità della domanda per motivi di rito e di valore.

In secondo luogo si osserva che la domanda è risultata fondata e pertanto può essere accolta.

Le parti convenute non hanno depositato la prova delle notifiche sottese alle cartelle indicate in atti e pertanto le stesse saranno annullate unitamente agli estratti di ruolo impugnati; non hanno ben replicato alle specifiche eccezioni e non hanno convinto durante il contraddittorio.

Non sono emersi quindi elementi tali da inficiare la tesi della parte attrice sia in relazione alla mancata notifica e sia in ordine alla decadenza degli Enti impositori dalla loro richiesta; le stesse parti poi non hanno fornito spiegazioni circa le deduzioni espresse da parte istante nei suoi atti.

Per quanto sopra quindi occorre accogliere la domanda, annullare i titoli impugnati e si possono compensare le spese di giudizio ex art.92 cpc.

Non si ravvedono estremi per ulteriori pronunce.

Sentenza esecutiva ope legis

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al

N.R.G. 63657 / 2012, ogni contraria diversa istanza disattesa, così decide:

Accoglie la domanda nei confronti delle due parti convenute indicata in epigrafe.

Dichiara la non debenza delle somme richieste nei provvedimenti impugnati;

compensa fra tutte le parti le spese di giudizio ex art. 92 cpc. sussistendo i giusti motivi

Così deciso in Roma il 20.5.2014

IL GIUDICE DI PACE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il **23 MAG 2014**
IL CANCELLIERE